



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro della difesa (GUERINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)

con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)

e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2020

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	9
Disegno di legge	»	12
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Introduzione.*

Con l'Accordo in esame, l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al « gemello » con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'Italia, sin dall'inizio attiva sostenitrice del programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea guadagnerà anche la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partite dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio (AQ). La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha rappresentato l'esigenza di stipulare con l'Italia un accordo bilaterale che assicuri l'impegno del Paese ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del programma e alla protezione del GCC. L'Accordo, cui il presente disegno di legge intende dare applicazione, risponde a tale esigenza, adattando alle peculiarità del GCC del Fucino le facilitazioni già riconosciute

all'Unione europea e alle sue istituzioni in forza dell'apposito Protocollo sui privilegi e le immunità.

2. Principi ispiratori dell'iniziativa normativa: le motivazioni dell'intervento normativo, le finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.

L'esigenza di concludere l'Accordo oggetto di recepimento discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Nel dettagliare le misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano al nostro Paese dal regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare (di seguito, regolamento GNSS) e, in particolare, dal suo articolo 28, ai sensi del quale « gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio ».

La presente proposta normativa si pone, dunque, come un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali inte-

ressi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche.

La presenza del GCC sul territorio italiano, che l'Accordo di sede formalizza definitivamente, produce, inoltre, esternalità positive molto rilevanti per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con ricadute in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, specie con riferimento all'area del Fucino e alla regione Abruzzo.

3. *Contenuti generali del provvedimento e struttura. Contenuto dei singoli articoli.*

Il provvedimento normativo propone di autorizzare alla ratifica l'Accordo di sede che definisce le misure di sostegno e le agevolazioni necessarie all'insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell'ente gestore del Centro, ossia Telespazio S.p.A., per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manutenzione di ambienti e impianti. Esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, rimandando ad una apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante; l'articolo 4 sancisce l'entrata in vigore della norma.

Quanto all'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si articola in un preambolo, venti articoli e due allegati.

Il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che formano la base

giuridica dell'Accordo stesso, a partire dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Cita quindi il regolamento GNSS (che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla *governance* e agli aspetti finanziari), il regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (cui vengono affidati compiti di gestione del programma) e la decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terrestre di Galileo. Tale decisione, nata dall'esigenza di garantire la continuità del programma, tenendo conto dei vincoli e delle nuove esigenze emersi con la sua evoluzione, abroga e sostituisce la precedente decisione 2012/117/UE di esecuzione della Commissione, del 23 febbraio 2012, ma non ne modifica la disposizione più rilevante rispetto al presente contesto, ossia quella che fissa la sede di uno dei due Centri di controllo Galileo al Fucino. Essa richiama inoltre espressamente l'opportunità di concludere un accordo con l'Italia che abbia ad oggetto lo stesso GCC.

L'articolo 1 definisce la terminologia utilizzata nel seguito del testo, chiarendo, in particolare, il ruolo di Telespazio S.p.A., quale «Ente ospitante», ossia l'organizzazione incaricata dal Governo italiano di mettere a disposizione della Commissione, per proprio conto, la sede del GCC. Tale ruolo spetta a Telespazio S.p.A. in qualità di proprietaria del Centro Pietro Fanti e usufruttuaria, in forza di appositi atti conclusi con la regione Abruzzo e il Consorzio per lo sviluppo di Avezzano (*vedi infra*), dell'edificio presso cui è fisicamente collocato il GCC.

L'articolo 2 ricorda che l'Accordo si prefigge di definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (di seguito «Protocollo») al GCC.

L'articolo 3 ribadisce che il GCC ha sede all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.

L'articolo 4 definisce le responsabilità degli attori coinvolti. All'Italia spetta mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e garantirne la manutenzione, obblighi che saranno però concretamente espletati da Telespazio S.p.A. in forza di due atti interni: la Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il Centro spaziale Piero Fanti del Fucino, conclusa il 16 gennaio 2007 tra regione Abruzzo, Telespazio S.p.A. e Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano, e il successivo contratto di comodato stipulato tra il Consorzio e Telespazio S.p.A. in data 7 luglio 2009. L'articolo delinea anche compiti e responsabilità relativi alla trattazione delle informazioni classificate, originate o ricevute dal GCC.

L'articolo 5 ricorda che l'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A..

L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC, la quale è però gestita da Telespazio S.p.A., per un periodo di trent'anni dalla data in cui gliene è stato concesso l'uso esclusivo attraverso il già citato contratto di comodato, L'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

L'articolo 7, riconoscendo che la Commissione ha diritto all'uso esclusivo della sede del GCC, impegna l'Italia a fornirle adeguata protezione, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, (recepita con il decreto legislativo 11 aprile 2011,

n. 61). Si tratta di infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società - il cui danneggiamento o distruzione avrebbe un impatto significativo su almeno due Stati membri dell'Unione europea - per la protezione delle quali sono richiesti alcuni specifici accorgimenti, quali l'elaborazione di « piani di sicurezza per gli operatori » (comprendenti valutazione dei rischi e individuazione di contromisure e procedure d'emergenza) e la nomina di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza e di punti di contatto nazionali per il coordinamento e la cooperazione a livello statale ed europeo.

Poiché al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A., che non hanno titolo ad alcuna facilitazione, l'articolo 8 rinvia la declinazione più puntuale delle norme del Protocollo relative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente, nel caso in cui tale situazione venisse a cambiare.

L'articolo 9 ricorda che, in linea con quanto previsto dal Protocollo per i locali e gli edifici dell'Unione europea, anche la sede del GCC e i suoi archivi sono inviolabili, ma che essi non possono essere utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate dalle autorità di pubblica sicurezza. L'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.

Gli articoli 10 e 11 impegnano l'Italia a consentire le comunicazioni del GCC e l'apposizione della bandiera dell'Unione europea all'esterno della sua sede.

L'articolo 12 è dedicato alle agevolazioni finanziarie e prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA

per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione. Le merci acquistate o importate in esenzione non potranno essere cedute a terzi senza il consenso delle autorità italiane e il pagamento delle relative imposte.

L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

Gli articoli 14 e 15 impegnano l'Italia a fare il possibile perché il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari al suo funzionamento (quali l'elettricità, l'acqua corrente, la protezione anti-incendio, la linea telefonica o la connessione a *internet*) e a collaborare con la Commissione e l'Agenzia del GNSS europeo per facilitare l'applicazione dell'Accordo stesso.

L'articolo 16 elenca gli allegati all'Accordo, il primo che dettaglia gli obblighi dell'Ente ospitante e il secondo che contiene le planimetrie della sede del GCC.

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamano il diritto europeo e, in assenza, la legge italiana quali ordinamenti che ne integrano, ove necessario, le previsioni, e stabiliscono le modalità di soluzione delle eventuali controversie (negoziato diretto tra le Parti, gruppo *ad hoc* di rappresentanti delle Parti, deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea).

L'articolo 20 contiene le disposizioni finali, relative all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo, disciplinandone anche l'entrata in vigore (al deposito del secondo strumento di ratifica), la modifica (per iscritto e per concorde volontà delle Parti) e la risoluzione (al 31 dicembre 2035, salvo rinnovo da concordare due anni prima, o in qualsiasi momento, per concorde volontà delle Parti).

RELAZIONE TECNICA

La configurazione del sistema satellitare europeo Galileo include, tra le altre cose, due strutture denominate Centro di controllo Galileo (GCC). Uno di tali centri, secondo quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2012/177 e ribadito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 (che abroga e sostituisce la prima), è stato realizzato presso il Centro spaziale Pietro Fanti, al Fucino.

Il Regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare (Regolamento GNSS) stabilisce che gli Stati membri che ospitano le infrastrutture di terra del sistema Galileo debbano assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento del programma, tra cui la protezione delle infrastrutture medesime, in modo da garantire che le operazioni vi si svolgano senza soluzione di continuità.

E' sorta pertanto la necessità di formalizzare un'intesa tra la Commissione europea e le autorità nazionali italiane, al fine di dettagliare i termini e le condizioni che regoleranno le modalità attraverso cui tali Istituzioni garantiranno quanto sopra. Tale intesa è del tutto simile a quanto già concordato tra la Commissione europea e gli altri Stati Membri destinati ad ospitare infrastrutture relative al progetto Galileo (e.g. il Centro di Servizio Galileo di Madrid). I suoi tratti principali sono i seguenti:

- il GCC è ospitato a titolo gratuito presso il Centro Spaziale Pietro Fanti del Fucino, gestito dalla Telespazio S.p.A.;
- le autorità italiane – in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione Abruzzo – attraverso Telespazio, renderanno disponibile il GCC alla Commissione e ne garantiranno la manutenzione, che sarà effettuata da Telespazio a titolo gratuito.
- una serie di ulteriori costi, dettagliati in un Annesso tecnico allegato all'intesa, sono a carico dell'Agenzia del GNSS europeo (ente delegato dalla Commissione alla gestione del Programma Galileo), che li riconosce a Telespazio in forza di un apposito contratto. Tali costi riguardano, ad esempio, energia elettrica, sistema di condizionamento, cablaggi, sistemi di supporto, infrastrutture IT, sistema di controllo, sicurezza e *monitoring*;
- i costi relativi alla fornitura e realizzazione degli apparati del sistema Galileo ospitati nel GCC saranno a carico della Commissione e dell'Agenzia del GNSS europeo.

Nessun costo, né di gestione, né di manutenzione, sarà pertanto a carico della Repubblica italiana, la quale è anche esente da responsabilità per danni o perdite, di qualsiasi genere, derivanti dalle attività del GCC. Nel far presente che vale anche per il GCC il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona, si fa presente che le attuali modalità di gestione del Centro, inoltre, non prevedono la presenza di funzionari europei, per cui non sono previsti oneri, in forma di minori entrate fiscali, connessi con i privilegi fiscali riconosciuti a tali figure. In assenza di personale della Commissione o dell'Agenzia, eventuali attività di acquisto di materiali da destinare al GCC sarebbero espletate, come peraltro già accade, da Telespazio S.p.A., la quale, essendo un soggetto economico italiano, non gode di alcuna esenzione dall'imposizione.



In riferimento all' articolo 7, paragrafo 3, che prevede che lo Stato ospitante adotti tutte le misure necessarie per la protezione della Sede, il centro Pietro Fanti e, al suo interno, la sede del GCC, è presidiato dall'esercito nel contesto dell'operazione "Strade sicure". La vigilanza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è operata da un contingente di 17 Alpini. A questi si aggiunge un servizio di vigilanza privata il cui costo è coperto da Telespazio. L'accordo di sede, quindi, non genererà costi aggiuntivi quanto alla protezione del GCC.

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS) della *host nation* cui si riferisce l'articolo 9, paragrafo 4 è rappresentata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe). Gli oneri delle attività di valutazione e supervisione connesse alla protezione delle informazioni classificate UE, ove esistenti, saranno coperte dalle assegnazioni di bilancio ordinario già previste per il Dipartimento, e non saranno oggetto di nuove assegnazioni dedicate di fondi.

Con riferimento ai servizi pubblici necessari per il funzionamento del GCC di cui all'articolo 14, l'Italia si impegna a intervenire prontamente in caso di interruzione o di minaccia di interruzione di tali servizi per assicurare che l'operatività del GCC non sia pregiudicata. Si tratta di un obbligo preesistente rispetto all'Accordo, in quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 1285/2013, che comporta una attività meramente amministrativa senza oneri per lo Stato.

L' articolo 19 paragrafo 2 prevede che eventuali controversie non risolte tramite il negoziato siano esaminate da un apposito gruppo che include un membro nominato da ciascuna delle Parti. Poiché per prassi tali riunioni si tengono a Roma, la partecipazione dei delegati italiani (da individuare tra i funzionari ministeriali competenti) non comporta oneri a carico dello Stato italiano.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

em POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

29 LUG. 2020



PARTE 1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L'intervento normativo è necessario a dare esecuzione all'Accordo di sede concluso con la Commissione europea per l'ospitalità di uno dei Centri di controllo (GCC) preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti del sistema Galileo. Esso si pone come un passaggio indispensabile per "perfezionare" l'istituzione del GCC sul territorio nazionale, la quale è funzionale ad un duplice obiettivo: in primo luogo, si completa l'infrastruttura terrestre di Galileo, che, assieme ai satelliti in orbita, compone il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo. Oltre a fornire informazioni di gran lunga più accurate dei sistemi attualmente in funzione, il GNSS rende l'Unione europea indipendente sotto questo profilo. In secondo luogo, si garantisce, almeno sino al 2035, la permanenza sul territorio italiano di un centro tecnologico di assoluta eccellenza, con evidenti ricadute positive, in termini di occupazione e di promozione dell'innovazione e della ricerca, per il tessuto sociale della regione ospite.

Esso è del tutto coerente con il programma di Governo, laddove questo si prefigge di sostenere investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale, l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il disegno di legge di cui trattasi completa il quadro normativo composto dal Regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, ai sensi del quale "gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio". A tal fine, esso dà applicazione, dettagliandone alcune misure, al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Entrambi gli atti europei citati hanno forza di legge nell'ordinamento italiano.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Non si ravvisano effetti della norma in esame su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali
Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali
Non risultano profili di incompatibilità.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non vi sono rilegificazioni in corso. Non sono applicabili strumenti di semplificazione normativa o di delegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento normativo non confligge con la giurisprudenza né vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto dell'Accordo.

PARTE 2. Contesto normativo comunitario e internazionale

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si pongono profili di incompatibilità. Al contrario, il provvedimento discende da obblighi che pendono in capo al Paese in forza di norme europee e garantisce la partecipazione dell'Italia ad uno dei programmi di punta dell'UE.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione UE sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono procedure di infrazione.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non vi sono profili di incompatibilità con le convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La materia non è di competenza di tale corte.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati dell'Unione europea che ospitano infrastrutture di terra del programma Galileo hanno già concluso Accordi di sede analoghi a quello di cui si propone la ratifica, o sono in procinto di farlo. Fatte salve le specifiche caratteristiche dei vari ordinamenti nazionali, il quadro di riferimento comune a tutte le intese resta il Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea.

PARTE 3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

16. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

17. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

18. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

19. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non vi sono effetti abrogativi.

20. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Nell'atto normativo non vi sono disposizioni di questo genere.

21. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

22. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

23. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Non sono stati necessari dati e riferimenti statistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Responsabilità)

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante.

2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA COMMISSIONE EUROPEA

SULLA
SEDE DEL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO IN ITALIA



il Governo della Repubblica Italiana (lo "Stato ospitante") e

La Commissione europea (la "Commissione")

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il Protocollo n. 7 sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea (di seguito il "Protocollo"), allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed al Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica,

Visto il Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il "Regolamento GNSS")¹,

Visto il Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

Vista la Decisione di esecuzione (EU) 2016/413 della Commissione del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato nel quadro del programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la Decisione di esecuzione 2012/117/UE³ (di seguito la "Decisione di esecuzione").

¹ GU L 347, 20.12.2013, p.1

² GU L 276, 20.10.2010, p.11

³ GU L 74, 19.3.2016, p.45



Laddove

Il Regolamento GNSS prevede che il sistema istituito nel quadro del programma Galileo sia un sistema civile sotto controllo civile e un'infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare ("GNSS"), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra. Prevede anche che l'Unione europea sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito del programma Galileo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12(1) del Regolamento GNSS, la Commissione detiene la responsabilità generale del programma Galileo.

La rete globale di stazioni di terra in quanto parte del programma Galileo include due Centri di controllo Galileo (di seguito i "GCC"). Il ruolo del GCC è controllare il funzionamento generale dei sistemi istituiti nel quadro del programma Galileo.

La Decisione di esecuzione prevede che i GCC siano realizzati a Oberpfaffenhofen (Germania) e nel Fucino (Italia).

Ai sensi dell'articolo 14(2) del Regolamento GNSS, la Commissione ha affidato all'Agenzia del GNSS europeo compiti di gestione legati alla fase operativa del programma Galileo, inclusi l'esercizio e la manutenzione del GCC.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento GNSS, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento del programma Galileo, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio e la continuità operativa delle infrastrutture. Tali misure devono essere almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio⁴.

In linea con la Decisione di esecuzione, dovrebbe essere concluso un accordo dettagliato, per assicurare i migliori termini e le migliori condizioni possibili per lo stabilimento ed il corretto funzionamento del GCC nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Agenzia del GNSS europeo, cui il Protocollo si applica ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 912/2010, dovrebbe parimenti godere, nei limiti delle proprie responsabilità, di determinati diritti stabiliti da tale accordo dettagliato.

⁴ GU L 345, 23.12.2008, p.75



Hanno concordato quanto segue:

1. Definizioni

Al fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

- 1.1 per "Agenzia" si intende l'Agenzia del GNSS europeo istituita dal Regolamento (UE) n. 912/2010⁵;
- 1.2 per "Sito ospitante" si intende il Centro Spaziale Pietro Fanti, presso il Fucino, Italia;
- 1.3 per "Ente ospitante" si intende Telespazio S.p.A, con sede legale in Via Tiburtina 965 - 00156 Rome - Italia - Partita IVA 04812701003, che ha in uso il Centro Spaziale Pietro Fanti sulla base della "Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il centro spaziale Pietro Fanti del Fucino tra Regione Abruzzo, Telespazio S.p.A. e Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano" fatta il 16 gennaio 2007 e del "Contratto di Comodato" fatto il 7 luglio 2009, ossia l'ente autorizzato e delegato dallo Stato ospitante a fornire, per conto dello Stato ospitante, la Sede del GCC per l'utilizzo del GCC;
- 1.4 per "GCC" si intende il Centro di controllo Galileo richiamato nella Decisione di esecuzione, istituito al Fucino, Italia, comprendente le Apparecchiature del GCC e ospitato nella Sede del GCC messa a disposizione dallo Stato ospitante;
- 1.5 per "Sede del GCC" si intendono tutti i beni immobili, i locali e le dotazioni messi a disposizione dallo Stato ospitante in relazione al GCC, inclusi i terreni, gli edifici e le infrastrutture definite nell'Allegato 1;
- 1.6 per "Apparecchiature del GCC" si intendono le apparecchiature necessarie al funzionamento del GCC collocate all'interno della Sede del GCC e finanziate attraverso le risorse assegnate dall'Unione europea al programma Galileo;
- 1.7 per "Enti delegati" si intendono uno o più enti, pubblici o privati, delegati dalla Commissione o dall'Agenzia allo svolgimento di specifici incarichi connessi con l'operatività del GCC, la cui denominazione e le cui responsabilità saranno notificate allo Stato ospitante dalla Commissione o dall'Agenzia;
- 1.8 per "Parti" si intendono la Commissione ed il Governo della Repubblica Italiana.

2. Oggetto

Il presente Accordo definisce, da un lato, i termini dettagliati per l'applicazione del Protocollo e, dall'altro, le condizioni per lo stabilimento e l'uso del GCC.

⁵ GU L 276, 20.10.2010, p. 11



3 Sede del GCC

Il GCC è ospitato presso il "Centro Spaziale Pietro Fanti" nel Fucino. La Sede del GCC è chiaramente identificata e separata dal resto delle strutture del Sito ospitante.

L'esatta collocazione e le planimetrie della Sede del GCC sono indicate nell'Allegato 2.

4 Obblighi delle Parti

- 4.1 Lo Stato ospitante, attraverso l'Ente ospitante, rende disponibile alla Commissione, a titolo gratuito, la Sede del GCC e la mantiene in buono stato in linea con l'Allegato 1. Lo Stato ospitante copre i costi di manutenzione della Sede del GCC non inclusi nella lista di cui alla sezione 5.5 dell'Allegato 1, attraverso i due accordi con l'Ente ospitante menzionati al precedente articolo 1(3).
- 4.2 La Commissione detiene la responsabilità generale della gestione del programma Galileo. La Commissione, o l'Agenzia nei limiti delle responsabilità delegate dalla Commissione, è responsabile della gestione degli appalti, del dispiegamento e della certificazione delle Apparecchiature del GCC, del funzionamento del GCC e della fornitura dei relativi servizi di ospitalità. La Commissione copre i costi relativi a queste attività.
- 4.3 L'Autorità nazionale di sicurezza dello Stato ospitante assicura che l'Ente ospitante salvaguardi le informazioni classificate UE gestite all'interno della Sede del GCC in conformità con le norme europee e nazionali.
- 4.4 Quando ciò sia richiesto per le necessità operative del GCC, la Commissione può chiedere allo Stato ospitante di modificare o estendere la superficie della Sede del GCC. Lo Stato ospitante fa il possibile per soddisfare tale richiesta e la Commissione ne finanzia i relativi costi.

5 Responsabilità

- 5.1 La responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia è regolata rispettivamente dall'articolo 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 912/2010.
- 5.2 La Repubblica italiana non è considerata responsabile in nessuna circostanza per eventuali danni o perdite causate dalle attività del GCC, salvo nel caso in cui essi siano attribuibili allo Stato ospitante o all'Ente ospitante.

6 Proprietà

- 6.1 La Regione Abruzzo della Repubblica italiana è proprietaria dei locali presso i quali il GCC è sito.



- 6.2 L'Unione europea è proprietaria delle Apparecchiature del GCC.

7 Uso e accesso

- 7.1 La Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilità, l'Agenzia e gli Enti delegati hanno il diritto esclusivo di utilizzare la Sede del GCC.
- 7.2 Lo Stato ospitante assicura l'accesso continuo e senza impedimenti verso e dalla Sede del GCC da parte di persone, beni e apparecchiature autorizzati dalla Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilità, dall'Agenzia e dagli Enti delegati.
- 7.3 Lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie alla protezione della Sede del GCC ed al mantenimento dell'ordine nelle sue vicinanze, incluso, ove appropriato, la mobilitazione delle autorità di sicurezza. Tali misure sono almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee ai sensi della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento GNSS.

8 Applicazione del Protocollo

- 8.1 Il Protocollo si applica al GCC.
- 8.2 Ove la Commissione decida di svolgere tutti o alcuni dei propri compiti connessi con il funzionamento del GCC con proprio personale distaccato nello Stato ospitante, si concluderà un accordo addizionale tra lo Stato ospitante e la Commissione al fine di dare applicazione alle previsioni del Protocollo.

Tale accordo addizionale definirà i diritti del personale per ciò che riguarda le immunità e le esenzioni fiscali, come anche i diritti del personale e dei loro familiari per ciò che riguarda l'entrata e il soggiorno nello Stato ospitante, l'esenzione dai contributi per la sicurezza sociale e la concessione di una carta di identità speciale. Conterrà anche previsioni specifiche per gli esperti nazionali che dovessero essere distaccati presso il GCC.

- 8.3 Un analogo accordo addizionale sarà concluso anche tra lo Stato ospitante, la Commissione e l'Agenzia ove la Commissione decida di delegare tutti o alcuni dei propri compiti connessi con il funzionamento del GCC all'Agenzia e l'esecuzione di tali incarichi richieda il distacco di personale dell'Agenzia nello Stato ospitante. In questo caso, l'accordo addizionale assicurerà che l'Agenzia e il suo personale godano degli stessi diritti di cui godono la Commissione e il suo personale ai sensi dell'Accordo concluso tra lo Stato ospitante e la Commissione.



9 Inviolabilità

- 9.1 La Sede del GCC è inviolabile a norma dell'articolo 1 del Protocollo. Essa è esente da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropriazioni. Le proprietà e i beni dell'Unione europea connessi con il funzionamento del GCC non sono soggetti ad alcun provvedimento di coercizione amministrativa o legale, né attraverso azioni esecutive, né attraverso azioni amministrative, giudiziarie o legali, senza la previa autorizzazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
- 9.2 In linea con l'articolo 2 del Protocollo, gli archivi dell'Unione europea connessi con il funzionamento del GCC sono inviolabili.
- 9.3 La Sede del GCC è sotto il controllo esclusivo della Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilità, dell'Agenzia e degli Enti delegati. Nessuna persona fisica può entrare nella Sede del GCC senza l'approvazione della Commissione o, nei limiti delle rispettive responsabilità, dell'Agenzia e degli Enti delegati. Tale approvazione sarà presunta nel caso di una grave emergenza (incendio o altro disastro) che potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, l'incolumità e la sicurezza.
- 9.4 Ferme restando le previsioni di cui sopra, l'Autorità nazionale di sicurezza dello Stato ospitante conduce le attività di valutazione e supervisione connesse alla protezione delle informazioni classificate UE gestite dall'organo di sicurezza dell'Ente ospitante. La Commissione è informata dell'intenzione di condurre tali attività con congruo anticipo. La Commissione o l'Agenzia possono essere presenti durante la conduzione di tali attività.
- 9.5 Fermi restando i termini del presente Accordo, la Sede del GCC non deve divenire rifugio dalla giustizia per persone destinatarie di provvedimenti di estradizione o di espulsione o che si sottraggono all'arresto o al giudizio secondo la legge dello Stato ospitante.

10 Comunicazioni ufficiali

Lo Stato ospitante consente e protegge, senza restrizioni, le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC, in linea con l'articolo 5 del Protocollo.

11 Bandiera

La bandiera dell'Unione europea è esposta all'esterno degli edifici della Sede del GCC.

12 Trattamento fiscale e doganale

- 12.1 In linea con l'articolo 3 del Protocollo, i beni, le rendite e le altre proprietà dell'Unione europea e dell'Agenzia, usati per l'installazione ed il funzionamento del GCC sono esenti da qualsiasi imposta diretta.



- 12.2 In linea con l'articolo 3 del Protocollo, l'Unione europea e l'Agenzia sono esenti dal pagamento di tasse indirette e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi di beni e servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove effettuato, per il funzionamento del GCC, acquisti di rilevante importo il cui prezzo comprenda tasse di tale natura. Ai fini del presente Accordo, per "acquisti di rilevante importo" si intendono gli acquisti per un importo totale superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale (articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni) per le organizzazioni internazionali in Italia.
- 12.3 Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità pubblica.
- 12.4 In linea con l'articolo 4 del Protocollo, l'Unione europea e l'Agenzia sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione di beni destinati al funzionamento del GCC. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorità italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, commissioni e tariffe. Se dette imposte, commissioni e tariffe sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
- 12.5 L'Unione europea e l'Agenzia sono anche esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione per ciò che riguarda le loro pubblicazioni relative al GCC.

13 Rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai lavori del GCC

I rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai lavori del GCC, nonché i loro consiglieri ed esperti tecnici, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso o dal luogo della riunione, godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni d'uso.

14 Servizi pubblici

- 14.1 Lo Stato ospite fa quanto possibile per assicurare che il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari per il suo funzionamento. In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di tali servizi, lo Stato ospitante intraprende ogni ragionevole iniziativa per assicurare che l'operatività del GCC non sia pregiudicata.
- 14.2 Ai fini del presente Accordo, i servizi pubblici includono, in particolare, l'elettricità, l'acqua, il sistema fognario, la protezione antincendio, la raccolta dei rifiuti, il gas, la posta, internet e il telefono, e la frequenza radio utilizzata dal GCC.



15 Cooperazione da parte delle autorità dello Stato ospitante

Le competenti autorità dello Stato ospitante collaborano costantemente con la Commissione e, nei limiti delle loro rispettive responsabilità, con l'Agenzia e gli Enti delegati, per facilitare l'applicazione del presente Accordo.

16 Allegati

I seguenti Allegati formano parte integrante del presente Accordo:

- ALLEGATO 1: Requisiti tecnici applicabili al Sito ospitante;
- ALLEGATO 2: Planimetrie del Sito ospitante.

17 Comunicazioni

- 17.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo avvengono per iscritto tra i rappresentanti autorizzati delle Parti.
- 17.2 Le Parti designano il proprio punto di contatto responsabile per l'applicazione della presente intesa e se ne danno reciproca informazione.

18 Diritto applicabile

Al presente Accordo si applica il diritto dell'Unione europea, integrato dal diritto dello Stato ospitante laddove non vi siano apposite disposizioni del diritto dell'Unione europea.

19 Soluzione delle controversie

- 19.1 Tutte le controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo e dei suoi Allegati sono risolte, ove possibile, in modo amichevole attraverso il negoziato diretto tra le Parti.
- 19.2 Ogni controversia non risolta tramite il negoziato viene esaminata da un apposito gruppo che include un membro nominato da ciascuna delle Parti.
- 19.3 Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia secondo la procedura descritta nei commi precedenti, le Parti possono deferire la controversia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dopo aver dato all'altra Parte notizia dell'intenzione di procedere in tal senso con un anticipo di due mesi.



20 Previsioni finali

- 20.1 Nulla nel presente Accordo deve essere interpretato come una restrizione o una limitazione del diritto dello Stato ospitante a prendere le precauzioni necessarie alla propria sicurezza. Qualora lo Stato ospitante intenda prendere simili precauzioni, ne informerà, non appena le circostanze lo consentano, la Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilità, l'Agenzia e gli Enti delegati, allo scopo di determinare di comune accordo le misure necessarie a proteggere gli interessi del GCC e dell'Unione europea.
- 20.2 L'Agenzia è considerata terzo beneficiario del presente Accordo ed ha diritto a fare affidamento sulle disposizioni che la riguardano e a farle applicare direttamente.
- 20.3 Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano il completamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per essere vincolate dal presente Accordo.
- 20.4 Il presente Accordo resta in vigore sino al 31 dicembre 2035. Le Parti si consulteranno circa i termini e le condizioni per il rinnovo del presente Accordo due anni prima della sua scadenza.
- 20.5 Il presente Accordo può essere emendato con il consenso scritto delle Parti. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui entrambe le Parti notificano reciprocamente il completamento dei rispettivi adempimenti giuridici interni.
- 20.6 Il presente Accordo può essere risolto per comune volontà delle Parti, oppure, con preavviso di almeno dodici mesi, nei casi previsti dal diritto applicabile.


Fatto in due originali, ognuno in lingua inglese e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.



Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Luigi DI MAIO



Per la Commissione europea
La Commissaria per il Mercato Interno,
l'Industria, l'Imprenditoria e le PMI

Elżbieta BIENKOWSKA

Fatto a Roma il 19.11.2019

Fatto a Bruxelles il 22.11.2019



ALLEGATO 1

ACCORDO DI SEDE PER IL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO

tra

il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione europea

REQUISITI TECNICI



Indice

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. DOCUMENTI APPLICABILI.....	3
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4. REQUISITI GENERALI	5
5. REQUISITI	6
5.1 Modifiche al sito di responsabilità dell'Ente ospitante.....	6
5.2 Garanzia del prodotto.....	6
5.3 Riunioni di supporto, coordinamento e aggiornamento	6
5.4 Sicurezza.....	7
5.5 Manutenzione	7
5.6 Gestione delle prestazioni	9
5.7 Requisiti di prestazione.....	9
5.8 Documentazione da produrre.....	10
5.9 Requisiti tecnici.....	10
5.9.1 Esistenza in vita.....	10
5.9.2 Accesso.....	11
5.9.3 Collocazione della Sede del GCC.....	11
5.9.4 Requisiti di costruzione	11
5.9.5 Aree interne	12
5.9.6 Fornitura di energia elettrica e messa a terra	13
5.9.7 Comunicazioni.....	13
5.9.8 Sicurezza (tecnica).....	13
5.10 Matrice dei documenti che indicano i requisiti applicabili all'infrastruttura del GCC.....	13



1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento è l'Allegato tecnico dell'Accordo tra la Commissione europea e il Governo Italiano per l'ospitalità del Centro di controllo Galileo (GCC) nel Fucino. Il Governo Italiano ha dato mandato a Telespazio S.p.A. di dare ospitalità a tale Centro. Telespazio S.p.A., proprietaria dell'infrastruttura tecnica collocata all'interno della Sede del GCC, escluse le Apparecchiature del GCC, sarà di seguito definita Ente ospitante (HE).

In linea con l'articolo 4.1 dell'Accordo, l'attuazione dei compiti e degli obblighi dell'Ente ospitante nei confronti della Commissione, e nei limiti delle rispettive responsabilità, dell'Agenzia del GNSS europeo ("l'Agenzia") e degli Enti delegati, così come stabiliti nel presente Allegato, è assicurata sotto la responsabilità dello Stato ospitante. Di conseguenza, lo Stato ospitante resta responsabile, anche legalmente, della piena e puntuale ottemperanza a tali compiti e obblighi, in linea con l'Accordo.

L'Agenzia sta al momento acquistando da Spaceopal, di seguito definito "Hosting Service Provider" (HSP), i servizi necessari a mettere l'Operatore del GCC in condizione di operare il sistema Galileo.

Obiettivo del presente Allegato è definire la responsabilità dell'HE per la messa a disposizione e la manutenzione della Sede del GCC.

L'HE rende disponibile e mantiene un edificio "chiavi in mano", adatto ad ospitare il GCC, in conformità con i requisiti del presente Allegato tecnico.

Il dispiegamento delle Apparecchiature del GCC all'interno del Sito ospitante sarà regolato da un Documento di controllo delle modalità di raccordo con il Sito ospitante ("Hosting Site Interface Control Document" - ICD) che definisce dettagliatamente le modalità di raccordo tra le Apparecchiature e gli elementi operazionali del GCC e la Sede del GCC. Tale ICD è responsabilità dell'Agenzia.

2 DOCUMENTI APPLICABILI ("Applicable documents" - AD)

In aggiunta ai requisiti del presente Allegato, i seguenti documenti formano parte dei requisiti, unitamente alla pertinente matrice di conformità fornita dall'Ente ospitante.

In caso di futuri aggiornamenti dei documenti applicabili, farà fede l'ultima versione concordata tra l'Agenzia e l'Ente ospitante.



Rif.to	Titolo del documento	Riferimento del documento	Versione	Note	CLA
AD.1	Documento sui requisiti infrastrutturali del Centro di controllo Galileo	GAL-REQ-GLI-SYST-A/1107	1.4	Vedi matrice al capitolo 55.10	
AD.3	Dichiarazione sui requisiti speciali di sicurezza del sistema Galileo		3.0		X
AD.4	Istruzioni di sicurezza relative ai programmi per il GNSS europeo		4.1		
AD.5	Istruzioni di sicurezza COMSEC per Galileo	GSE-0016-WG1-280607	3.0	Questo documento è un allegato alle Istruzioni di sicurezza ("Programme Security Instructions" - PSI) del GNSS europeo	X
AD.6	Guida alla classificazione di sicurezza del programma Galileo		2.1	Questo documento è un allegato alle Istruzioni di sicurezza ("Programme Security Instructions" - PSI) del GNSS europeo	X
AD.7	Piano di certificazione di sicurezza locale per i siti Galileo	ESA-DTEN-NG-PLN-03109	3.1		
AD.10	Requisiti di sicurezza di sistema ("System Security Requirements Statements - SSSRS) della sede GCC	GAL-PL-CIMC-SEC-X-6666-x	1.1		X

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ("Reference documents" - RD)

La concreta applicazione dei requisiti infrastrutturali del GCC è descritta nei seguenti documenti, che sono usati come riferimento.

Riferimento	Titolo del documento	Riferimento del documento	Versione	Note	CLA
RD.1	Documento Galileo sulle modalità di raccordo con il sito - GCC Fucino	GAL-ICD-ASTG-SYST-X-A-0002	1.3		



Riferimento	Titolo del documento	Riferimento del documento	Versione	Note	CLA
RD.2	Documento Galileo sulle modalità di raccordo con il sito - GCC Fucino - Allegato CLA	GAL-ICD-ASTG-SYST-X-12846-x	1		X
RD.3	Documento di configurazione dell'infrastruttura ospitante GCC-I	GAL-TN-TPZ-EXP-X-0001_HA	1		X

4 REQUISITI GENERALI ("GENERAL REQUIREMENTS" - GR)

GR-01: L'HE garantisce l'accesso al Sito ospitante e la possibilità di utilizzo della Sede del GCC senza oneri per il programma Galileo (l'HE non richiederà canone d'affitto per la Sede del GCC).

La disponibilità della Sede di cui al punto GR-02 e la sua manutenzione sono assicurate dall'HE per l'intera esistenza in vita del GCC.

L'HE garantisce l'accesso al GCC alla Commissione europea, all'Agenzia, all'ESA e ad i loro Enti delegati.

GR-02: L'HE mette a disposizione i seguenti elementi:

- o Un sito recintato con adeguati ingressi ed adeguati mezzi di controllo all'accesso
- o Un edificio conforma al paragrafo 5.9 che:
 - * abbia una superficie adeguata con possibilità di espansione
 - * abbia una disposizione degli spazi adatta a rispettare i requisiti di cui al punto BRQ-02
 - * abbia stanze del richiesto livello di classifica
 - * abbia stanze dotate di adeguati prese di corrente, punti di accesso alla rete LAN, ecc.
 - * abbia un sistema di illuminazione adeguato in tutto l'edificio
 - * abbia adeguata protezione antifulmine
 - * abbia adeguati impianti sanitari e di sicurezza
 - * abbia un adeguato sistema di monitoraggio e protezione antincendio
 - * risponda ai requisiti tecnici di interfaccia con le infrastrutture GCC dispiegate, come definiti nel presente Allegato
- o Accesso carrabile e pedonale e area parcheggio
- o Un'area esterna adatta ad ospitare:
 - * una antenna GSS-PTF
 - * tre antenne GDDN VSAT (con la possibilità di un passaggio a quattro VSAT in configurazione FOC)

Il sito e l'edificio sono certificati dall'Autorità nazionale di sicurezza italiana.

GR-03: Servizi di manutenzione

L'HE fornisce la manutenzione della Sede del GCC come dettagliato nella sezione 5.5 per l'intera esistenza in vita del GCC senza oneri per la Commissione europea.



GR-04: L'HE coadiuva l'Agenzia nella certificazione del GCC, con riferimento alle norme di sicurezza nazionale ed al documento AD10.

5 REQUISITI

5.1 *Modifiche al sito di responsabilità dell'Ente ospitante ("Site Modifications under Hosting Entity Responsibility" - SMO)*

In caso di modifiche o miglioramenti significativi che possano rendersi necessari per il Sito ospitante e/o la Sede del GCC di cui al punto GR-02, l'HE deve soddisfare i seguenti requisiti.

SMO-01: Le modifiche e i miglioramenti sono progettati e realizzati in linea con i requisiti del presente documento. Tali modifiche devono essere concordate con l'Agenzia, che deve esserne informata con sufficiente anticipo.

SMO-02: Le modifiche sono programmate in modo da minimizzare, per quanto possibile, il loro impatto sulle operazioni del sistema Galileo.

SMO-03: Quando necessario, l'HE renderà disponibili versioni aggiornate dei documenti di progettazione allegati all'Accordo.

SMO-08: L'HE esegue i lavori necessari senza oneri per la Commissione europea e nel rispetto delle pertinenti norme, standard e regolamenti nazionali e locali.

SMO-09: Per la durata dell'Accordo, l'HE assicura che la Sede del GCC sia conforme a tutte le pertinenti norme sanitarie, in materia di sicurezza e ambientali.

SMO-10: L'HE offre inoltre il proprio contributo, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, alle revisioni delle operazioni del GCC, su richiesta dall'Agenzia.

5.2 *Garanzia del prodotto ("Product Assurance" - PA)*

PA-01: I compiti dell'HE sono espletati sulla base di un processo di PA prestabilito.

PA-02: L'HE prepara un programma di PA che descrive tutte le attività di qualità da realizzare nel contesto dell'Accordo. Il programma di PA è approvato dall'Agenzia.

PA-03: L'HE nomina un responsabile della PA per assicurare la conformità ai requisiti di PA, per gestire la Scheda di revisione per non conformità ("Non Conformance Review Board"), la Scheda di controllo del cambiamento ("Change Control Board") e per rivedere e firmare il Certificato di conformità ("Certificate of Conformity").

5.3 *Riunioni di supporto, coordinamento e aggiornamento ("Support, Coordination and Progress Meetings" - SUP)*

SUP-01: L'HE rende conto all'HSP su base trimestrale attraverso riunioni di aggiornamento presso il GCC o nella sede dell'HE.

SUP-02: In caso di contrasto tra l'Ente ospitante e l'HSP, sarà convocata una riunione tra Commissione europea, Agenzia, HSP e Ente ospitante per identificare il problema e stabilire il da farsi.



SUP-03: L'HE è pronta a sostenere riunioni di interfaccia e coordinamento tra l'HSP e l'Operatore GCC o l'impresa appaltatrice per le Apparecchiature del GCC.

SUP-07: L'HE predispone un punto di contatto per dare sostegno logistico e amministrativo durante il dispiegamento e l'esercizio del GCC.

SUP-08: L'HE offre assistenza nelle procedure di sdoganamento.

5.4 Sicurezza ("Security" - SECU)

SECU-001: L'HE si conforma a tutti i requisiti e a tutte le procedure di sicurezza applicabili alla messa a disposizione dell'infrastruttura fisica come descritta nei documenti applicabili in materia di sicurezza.

SECU-006: Nel caso in cui la questione sia legata alla Sede del GCC di cui al punto GR-02, l'HE coadiuva nell'Analisi del rischio del sistema ("System Risk Analysis") a beneficio dell'analisi degli scenari di rischio.

SECU-010: Nel caso di modifiche all'infrastruttura esistente di responsabilità dell'HE, l'HE coadiuva nel relativo aggiornamento del piano di sicurezza del sito.

SECU-030: L'HE deve ottenere dall'Autorità nazionale di sicurezza italiana la certificazione di sicurezza del GCC.

SECU-041: Durante l'esercizio del GCC, l'HE è disponibile a rapportarsi con l'Autorità nazionale di sicurezza per le questioni legate alla manutenzione della Sede del GCC di cui al punto GR-02, con riferimento alla certificazione del sito.

SECU-090: L'HE mette in campo misure per la sicurezza generale del sito 24/7, che siano almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione di infrastrutture critiche nazionali ed europee.

SECU-051: L'HE mette in atto e gestisce una politica di controllo degli accessi al Sito ospitante, inclusa una specifica politica per la Sede del GCC.

5.5 Manutenzione ("Maintenance" - O&M)

O&M-01: I servizi elencati nella seguente tabella saranno forniti dall'Agenzia attraverso il contratto HSP. L'HE è responsabile per tutti i restanti interventi di manutenzione preventivi e correttivi necessari a mantenere la Sede del GCC adatta allo scopo.

Energia elettrica	Servizi di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) dei sistemi di generazione elettrica (generatore diesel e sistema di distribuzione) e interfacce energetiche finali, inclusi controlli di sicurezza (in linea con le norme nazionali e le procedure aziendali), sorveglianza continua e reazione alle minacce.
HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento)	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) di: - HVAC ENV-01 Area - HVAC ENV-02 Area (PTF) - HVAC ENV-04 (uffici) - HVAC ENV-07 (magazzino) Inclusi materiali di consumo e per le riparazioni, pezzi di ricambio, controlli di sicurezza (in linea con le norme nazionali e le procedure aziendali), sorveglianza continua e reazione alle minacce.



Infrastruttura di cablaggio LAN	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) dell'infrastruttura di cablaggio per lo scambio di dati operazionali ("Cabling Infrastructure for the Interchange of Operational Data" - CIOD), inclusi materiali di consumo e per le riparazioni, pezzi di ricambio, sorveglianza continua e reazione alle minacce (sostegno a OPS).
Sistema di supporto	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) di: <ul style="list-style-type: none"> - VDDS - TDDS - VIS - NTP - Beamer, display a parete e orologi - Sistemi mateo - Reti associate (LAN) Inclusa l'evoluzione del Sistema di supporto dovuta all'obsolescenza tecnologica, i materiali di consumo e per le riparazioni e pezzi di ricambio.
Infrastruttura IT	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) dell'amministrazione (uffici) dell'infrastruttura informatica: <ul style="list-style-type: none"> - LAN - Stampanti - Attrezzature IT delle sale riunioni (Wi-Fi, video, teleconferenza, videoconferenza) - Server e-mail - Firewall e sicurezza - Spazio su disco - Scaffalature per strumenti OPS Inclusa l'evoluzione della Infrastruttura IT causata dall'obsolescenza tecnologica, sorveglianza continua e reazione alle minacce (sostegno a OPS), materiali di consumo e per le riparazioni e pezzi di ricambio.
Servizi telefonici, di videoconferenza e fax	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) delle apparecchiature, inclusi l'evoluzione dei servizi telefonici, di videoconferenza e fax causata dall'obsolescenza tecnologica, i materiali di consumo e per le riparazioni e pezzi di ricambio.
Arredamento per le aree operative e gli uffici/Accessori	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) di mobili per uffici e aree operative, inclusa sostituzione periodica degli arredi usurati e gestione delle chiavi.
Impianti sanitari, di prevenzione e di sicurezza	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) di: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di controllo degli accessi interno al GCC e di monitoraggio dell'edificio - sistemi di videosorveglianza e anti-intrusione - impianti di sicurezza - assistenza medica - uscite di emergenza - sistemi di rilevamento fumo/incendio e di spegnimento automatico di incendi Inclusa regolare ispezione dell'edificio e degli impianti del GCC.
Edifici	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) dell'edificio e delle stanze (come identificati nella planimetria allegata): <ul style="list-style-type: none"> - regolare tinteggiatura e riparazione dei danni alle finiture delle superfici interne - manutenzione di porte e finestre dovute ad usura - manutenzione delle persiane - regolare trattamento delle finestre (interno ed esterno) inclusa protezione da sole/pioggia - manutenzione dell'illuminazione nelle stanze e nei corridoi - manutenzione dei bagni e delle pompe di scarico - manutenzione degli ascensori



	- manutenzione del sistema di protezione antifulmine
Aree specificamente assegnate al GCC (come identificate nella planimetria allegata)	Manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), inclusa la cura dei giardini e la pulizia di: <ul style="list-style-type: none"> - parcheggio Galileo - via d'accesso al GCC dal parcheggio Galileo - aree VSAT

O&M-02: L'HE svolge i compiti di manutenzione della Sede del GCC di cui al punto GR-02 per la durata in vita del GCC.

O&M-03: L'HE manutene le aree esterne della Sede del GCC/del Sito ospitante (accesso carrabile e pedonale, aree di parcheggio) per quanto concerne difetti di costruzione e/o dovuti all'invecchiamento. Da ciò è esclusa la pulizia ordinaria (eseguita dall'HSP).

O&M-05: L'HE presenta una programmazione annuale degli interventi di manutenzione all'Agenzia ed all'HSP ad intervalli di 6 mesi.

O&M-06: La manutenzione preventiva che potrebbe causare interruzioni nel funzionamento di qualsivoglia attrezzatura/sistema è programmata in accordo con l'Agenzia e l'HSP.

O&M-07: In caso di interruzione di servizio sotto la responsabilità dell'HE, l'HE si impegna a ripristinare la funzionalità della componente dell'infrastruttura interessata nel più breve tempo possibile (manutenzione correttiva).

O&M-08: L'HE esegue ispezioni di routine per assicurare che la Sede del GCC di cui al punto GR-02 continui a rispondere ai requisiti applicabili.

O&M-10: L'HE si impegna ad identificare perturbazioni che potrebbero avere un impatto o disturbare il normale funzionamento delle operazioni e dei servizi di manutenzione sotto la propria responsabilità.

5.6 Gestione delle prestazioni ("Provision Management" - SMG)

SMG-02: L'HE assicura la quantità di personale qualificato necessaria per la manutenzione della Sede del GCC di cui al punto GR-02, a seconda del caso.

SMG-04: L'HE fornisce tutte le informazioni e disegni aggiornati di ogni cambiamento apportato agli edifici e ad ogni infrastruttura installata sotto la propria responsabilità.

SMG-05: L'HE nominerà un unico Punto di contratto ("Point of Contact" - POC) per tutte le questioni legate all'ospitalità del GCC, con riferimento alla Commissione europea e all'Agenzia.

5.7 Requisiti di prestazione ("Performance Requirements" - PER)

PER-01: I servizi di manutenzione devono essere forniti in modo da assicurare che il GCC resti in ogni momento in buone condizioni, secondo le necessità della Commissione e, nei limiti delle rispettive responsabilità, dell'Agenzia e degli Enti delegati.

PER-02: Nel caso le prestazioni dell'HE rispetto ai requisiti di cui al precedente punto PER-01 si dimostrino non all'altezza, la Commissione, l'Agenzia o gli Enti delegati si riservano il diritto di acquistare esternamente i servizi aggiuntivi necessari a ripristinare la piena conformità all'Accordo e di addebitarne i costi all'HE.



5.8 Documentazione da produrre ("Deliverables" - DIL)

Come minimo l'HE presenta i seguenti documenti:

DIL-02: All'atto della firma dell'Accordo:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti

In caso di modifiche alle infrastrutture sotto la sua responsabilità, l'HE presenta i seguenti documenti:

DIL-03: Prima dell'inizio delle opere di modifica:

- "Design Definition and Justification File" (DDJF) della Sede del GCC (con layout dettagliato in formato Autocad e PDF, unità in sistema metrico) e versione aggiornata dei documenti tecnici e di sicurezza (incluso un layout dettagliato del sito).
- Piano di realizzazione per le attività di costruzione.
- Ogni altro documento l'HE consideri necessario comunicare per il buon funzionamento dell'edificio.

DIL-04: Dopo la modifica del sito:

- Versione aggiornata dei documenti, secondo necessità.
- Eventuali test e rapporti di convalida.
- Documentazione recante dettagliata descrizione del sito, compresi gli impianti del GCC. Per chiarezza, i pertinenti disegni dettagliati possono essere forniti in forma di allegati.
- Descrizione di sicurezza del sito e Piano di Manutenzione delle SecOps del sito, inclusi i manuali di installazione, uso e manutenzione.
- Certificato/dichiarazione di conformità a tutti i requisiti, attestante ogni scostamento.
- Certificazione di sicurezza delle modifiche apportate al sito (e, se necessario, dell'intera Sede del GCC) da parte dell'Autorità nazionale di sicurezza.
- Ogni altro documento che l'HE consideri necessario.

DIL-05: Per altre revisioni (come per i requisiti SMO-10 di cui al capitolo 5.1):

- documentazione aggiornata necessaria a aiutare le revisioni.

5.9 Requisiti tecnici

I requisiti tecnici applicabili all'infrastruttura del GCC sono inclusi nel documento AD.1, in base alla matrice di applicabilità di cui alla sezione 5.10. Le sezioni che seguono recano il testo dei requisiti che modifica i corrispondenti requisiti del Documento sui requisiti di interfaccia del GCC ("Interface Requirements Document" - IRD).

5.9.1 Esistenza in vita ("Lifetime" - LIT)

LIT-01: Tutte le strutture e i servizi offerti dall'HE per l'ospitalità del GCC sono forniti per la durata dell'Accordo, a sostegno di una durata operativa che si estenda almeno fino al 2035.



5.9.2. Accesso ("Access" - ACC)

ACC-02: Strade d'accesso

Il GCC ha una strada d'accesso adatta a vettori di trasporto commerciale con carichi asse di minimo 12 tonnellate ed ai veicoli privati del personale del GCC.

ACC-03: Accesso secondario al GCC

Il Sito ospitante offre un accesso secondario da usarsi in caso l'Ingresso principale sia ostruito o non utilizzabile.

5.9.3 Collocazione della Sede del GCC ("GCC Facilities Location" - SLT)

SLT-01: Protezione dai rischi

La Sede del GCC deve essere situata e progettata in modo da minimizzare i rischi di origine naturale e umana.

CWC-01: Autorizzazioni e permessi

L'HE ottiene e prepara i permessi necessari per ogni costruzione o altra opera civile sotto la sua responsabilità che possa essere richiesta.

5.9.4 Requisiti di costruzione ("Building Requirements" - BRQ)

BRQ-01: Dimensioni del GCC

Le dimensioni del GCC sono specificate nei documenti AD1 (includere le eventuali esenzioni accettate), RD1 e RD2.

BRQ-03: Disponibilità del GCC

Le aree del GCC, come specificate nei documenti RD1 e RD2, sono messe a completa e permanente disposizione della Commissione, dell'Agenzia e degli Enti delegati per la durata dell'Accordo. Gli uffici e i magazzini di cui l'HE ha bisogno in ragione dell'Accordo devono essere collocati fuori dall'edificio del GCC.

BRQ-04: Uffici temporanei

Per circostanze specifiche, l'HE mette a disposizione uffici temporanei, esterni all'area del GCC, per personale coinvolto nelle attività del GCC, fino ad un massimo di 10 unità di personale temporaneo e per una durata non superiore ai 6 mesi l'anno. Tali uffici temporanei sono forniti su richiesta dell'Agenzia attraverso l'HSP. La loro disponibilità deve essere garantita con un preavviso di 2 mesi. Gli uffici temporanei sono forniti senza oneri, salvo i costi generati dai servizi forniti.

La fornitura di una postazione ufficio di lungo termine, o di altri servizi che possono essere necessari a più lungo termine, è gestita attraverso una procedura di modifica del contratto e non rientra nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

BRQ-06: Antenne esterne e accessi

Il GCC dispone di aree accessibili per l'installazione e la manutenzione delle antenne e delle apparecchiature esterne. Tali aree sono conformi alle pertinenti versioni dei documenti AD1,



RD1 e RD2. La HE assicura che l'idoneità dei siti che ospitano le antenne non sia compromessa da possibili future ostruzioni.

BRQ-08: Parcheggio

Il Sito ospitante mette a disposizione 150 posti auto all'interno della recinzione del GCC per il personale in servizio nel GCC ed i visitatori. I parcheggi sono collocati ad una distanza percorribile a piedi dall'edificio del GCC. Collocazione e dimensioni dell'area parcheggio sono conformi alle norme locali in materia di prevenzione e protezione.

L'accesso diretto dei veicoli al GCC ed al parcheggio deve avvenire in conformità con i requisiti e le norme della locale Autorità nazionale di sicurezza.

BRQ-11: Area di ricezione/spedizione

L'HE mette a disposizione un'area di ricezione/spedizione per l'immagazzinamento temporaneo delle apparecchiature del GCC che siano spedite in entrata e in uscita. Tale area ha condizioni ambientali controllate (vedi il documento ENV-07 definito nel documento AD1), e può essere parte di un'area di spedizione preesistente (esterna al GCC) che deve essere resa disponibile per tutta la durata operativa del GCC. La condivisione implica l'uso garantito di tale parte dell'area, in conformità con i pertinenti requisiti OPS/ILS ("Operations/Integrated Logistic Support", operazioni/supporto logistico integrato). L'HE autorizza l'utilizzo temporaneo di mezzi di trasporto per l'entrata e l'uscita di beni.

BRQ-12: Ingressi

Dimensioni e caratteristiche degli ingressi del GCC sono commisurate alla necessità di movimentare (in entrata o in uscita) carichi con un peso massimo di 700 kg trasportati da un carrello elevatore.

In ogni caso, tutti gli ingressi devono rispondere ai requisiti di sicurezza per il controllo degli accessi.

Per le consegne "rack", si considera una tipologia standard di scaffalatura da 19" (altezza 200 cm, larghezza 100 cm e profondità 100 cm):

5.9.5 Aree interne

BRQ-13: Le aree interne del GCC sono quelle specificate nelle planimetrie e nei progetti di cui all'Allegato 2 all'Accordo e alle versioni applicabili dei documenti RD1, RD2 e RD3.

ENV-08: Protezione antifulmine e anti-folgorazione

L'edificio del GCC ed ognuna delle strutture esterne richieste (come i pali delle antenne, se richiesti) hanno adeguati sistemi di protezione antifulmine e anti-folgorazione (in linea con gli standard locali). Se i sistemi antifulmine e di messa a terra condividono la stessa rete di terra, le connessioni antifulmine e quella di messa a terra non devono trovarsi nello stesso punto della rete.

Le aste parafulmine terminano con una punta parafulmine passiva standard.



5.9.6 Fornitura di energia elettrica e messa a terra ("Electrical Power Supply and Grounding" - PWS)

Questa sezione specifica le necessità connesse con la fornitura di energia elettrica e la messa a terra. Essa si applica sia alle aree operative sia a quelle non operative.

PWS-05: Requisiti energetici totali

Il GCC è fornito con una interfaccia frontale energetica commerciale di dimensioni tali da fornire un volume di energia totale di almeno 600 kVA e capace di raggiungere i 1200 kVA. Questo esclude il livello di energia necessario per la normale funzionalità dell'edificio. L'installazione e la manutenzione della distribuzione interna dell'energia è responsabilità dell'HSP.

PWS-09: Messa a terra

Il GCC è dotato di una interfaccia di messa a terra. Tale interfaccia consente la messa a terra di tutti gli impianti elettrici. Il sistema di messa a terra del GCC è installato in conformità con le leggi e regolamenti locali in materia di lavoro e sicurezza. L'HE certifica tale conformità.

PWS-10: Neutro elettrico

Il neutro non può essere interrato o terminare in alcuno chassis all'interno del sistema. La connettività è conforme al sistema TN-S.

5.9.7 Comunicazioni ("Communications" - COM)

COM-01: Punti di accessi al servizio di comunicazione esterno

L'HE fornisce l'accesso a due diversi punti di accesso alle comunicazioni, per consentire la connessione ad ogni servizio di comunicazione terrestre su scala globale.

COM-04: Connessione all'edificio del GCC

L'HE fornisce la connessione dai due punti di accesso all'edificio del GCC attraverso due linee fisicamente separate.

5.9.8 Sicurezza (tecnica) ("Security (technical)" - SEC)

SEC-20: Certificazione

La Sede del GCC è certificata dall'Autorità nazionale di sicurezza italiana, in linea con le norme nazionali.

SEC-21: Conformità alle norme nazionali

I requisiti fisici, di personale, documentali, INFOSEC e COMSEC sono messi in atto dall'HE in accordo con le pertinenti direttive dell'Autorità nazionale di sicurezza italiana.

5.10 Matrice dei documenti che indicano i requisiti applicabili all'infrastruttura del GCC

1 INTRODUZIONE	Titolo
1.1 Background	A
1.2 Obiettivi e ambito	A



2 DOCUMENTI	Titolo
2.1 Documenti applicabili	N/A
2.2 Documenti di riferimento	N/A
3 PANORAMICA DEL SISTEMA GALILEO	Titolo
4 REQUISITI DEL GCC	Titolo
4.1 Requisiti generali del sito	A
4.1.1 Esistenza in vita	N/A
4.1.2 Accesso	A
4.1.3 Collocazione del sito	A
4.1.4 Necessità di co-localizzazione	A
4.2 Requisiti degli impianti	Titolo
4.2.1 Opere civili e preparazione alla costruzione	A
4.2.2 Requisiti di costruzione	A
4.2.3 Aree interne	N/A
4.2.4 Ambiente	A
4.3 Fornitura di energia elettrica e messa a terra	N/A
4.4 Servizi di comunicazione e video	N/A
4.4.1 Caratteristiche del cablaggio LAN del GCC	N/A
4.4.2 Requisiti di performance e interfaccia LAN del GCC	N/A
4.5 Sicurezza	A
4.5.1 Requisiti Aree di livello 1	A
4.5.2 Requisiti Aree di livello 2	A
4.5.3 Requisiti Aree di livello 3	A
4.5.4 Requisiti Aree di livello 4	A

FINE DEL DOCUMENTO



ALLEGATO 2

ACCORDO DI SEDE PER IL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO

tra

il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione europea

PLANIMETRIA




Indice

1	SEDE DEL GCC PRESSO IL CENTRO SPAZIALE DEL FUCINO - PANORAMICA	3
2	PIANTA GENERALE DELLA SEDE	4
3	SUDDIVISIONE DELLE AREE E DEGLI UFFICI DEL GCC.....	5






1 SEDE DEL GCC PRESSO IL CENTRO SPAZIALE DEL FUCINO - PANORAMICA



2 PLANIMETRIA GENERALE DELLA SEDE



Allegato II all'Accordo di sede per il Centro di Controllo Galileo

3 SUDDIVISIONE DELLE AREE E DEGLI UFFICI DEL GCC

La superficie utile del GCC è suddivisa come segue:

	Edificio	Tipologia stanza	Richiesti (m ²)	Disponibili (m ²)
MCR	B	Sala Principale di Controllo (Main Control Room)	110	145,5
SOR/SOP	B	Sala Operazioni Speciali (Special Operations Room)	120	134,8
POAR	B	Sala Pianificazione e Analisi (Planning and Analysis Room)	60	102,0
TRUC1/2	B	Area Validazione e Formazione (Training and Validation area)	110	112,4
IRUC/ERUC2	B	Area piattaforma di integrazione (Non Classificata) (Integration Areas Unclass)	50	65,3
SA-1	B	Area Sicura 1 (Secure Area 1)	160	170,0
SA-2	B	Area Sicura 2 (Struttura per le operazioni di sicurezza e l'intelligenza) (Secure Area 2 (SOIF Chain))	-	69,6
SA-3	B	Area Sicura 3 (Piattaforma di integrazione) (Secure Area 3 (INT Chain))	-	108,6
ERIR	B	Sala apparati Piattaforma di integrazione (Riservata) (Equipment Room INT Chain Restricted)	-	36,4
ERRE	B	Sala apparati (Riservata) (Equipment Room Restricted)	-	65,6
ERTR	B	Sala apparati formazione (Riservata) (Equipment Room Training Restricted)	-	25,0
PTF EA (PCL-3)	B	Area apparati "Precise Timing Facility" (Riservata) (PTF Equipment Area (Restricted))	30	36,5
PTF HM (PCL-1 / PCL-2)	B	Area maser idrogeno per "Precise Timing Facility" (PTF H Maser Area)	30	36,5



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ERTU	B	Sala apparati piattaforma di validazione e formazione (Mission Training and Validation)	-	41,5
Meet Room	B	Sale riunioni (all'interno dell'area operazioni non classificata) Meeting Rooms	80	112,4
ERUC1	B	Sala Apparati Piattaforme Operative (OPE Equipment Room)	200	211,4
ARR1	B	Area archivio (Archive Area)	50	73,4
ARR2	B	Area archivio (replica) Archive area (replica)	-	69,4
GDDR	B	Sala apparati Rete Distribuzione Dati Galileo (GDDN Equipment room)	50	77,0
GDDO	B	Sala di controllo Rete Distribuzione Dati Galileo (GDDN Control room)	-	31,0
HE LOG	B	Magazzino HE (Storage Area HE)	-	35,0
OPE LOG	Ext	Area Logistica (struttura esterna) OPE Logistic Area (external shelter)	50	90,0
OA	A+B	Area Uffici (sale riunioni incluse) (Office Area)	1.200	1.156,4
	B	Sala visitatori	60	63,9
	B	Sala sistemi di rete (Network Room)	-	33,6
	B	Margine	472	-
		SUPERFICIE UTILE TOTALE	2.832	3.103,2
	A	Reception	-	45,7
	A+B	WC		97,8
	A+B	Aree di servizio e tecniche		128,3
		TOTALE SUPERFICI UTILI (m²)		3.375,0



La distribuzione degli uffici è realizzata in base alla seguente tabella

Edificio	Postazioni di lavoro per stanza	Numero stanze	Postazioni di lavoro
A	6	8	48
A	4	8	32
A	2	8	16
A	Postazioni di lavoro edificio A		96
B	4	2	8
	Postazioni di lavoro edificio B		8
A+B	Postazioni di lavoro		104

FINE DEL DOCUMENTO



€ 4,00